

Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 18871 /77/11/2018 del 04 SET 2018 Pos. Coll. e Coord. n. 3

Oggetto: Teatro Massimo Bellini di Catania. Nuove disposizioni in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato. Mansioni superiori.

Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo
Dipartimento regionale del Turismo, Sport e dello Spettacolo
(rif. nota prot. 22733 del 5 luglio 2018)

1. Con la nota in riferimento Codesto Dipartimento, richiamata una più risalente corrispondenza intercorsa con l'Ente Teatro Massimo V. Bellini di Catania e relativa a "problematiche inerenti il personale", riporta le criticità messe – di recente - in evidenza dal predetto ente nella medesima materia.

Le perplessità esposte dal Soprintendente dell'Ente Teatro Massimo riguardano, in particolare, la possibilità di applicare allo stesso ente le previsioni contenute nell'articolo 20 del D.lgs 25 maggio 2017, n.75 nonché - in caso positivo - le modalità attraverso le quali debba darsi applicazione alle previsioni *de quibus*.

Premesso quanto sopra codesto Dipartimento chiede se le disposizioni di cui al predetto decreto legislativo n. 75/2017, relative al superamento del precariato, possano o meno trovare applicazione all'Ente Teatro Massimo V. Bellini di Catania.

Al riguardo si evidenzia che Codesto richiedente, pur non esprimendo il proprio avviso sulla questione di carattere generale sottoposta, precisa che - in ragione del contenuto letterale del comma 1 lettera b dell'articolo 20, sembrerebbe "non possa trovare applicazione il succitato decreto per l'assunzione dei lavoratori impiegati attraverso le procedure di cui alla l.r. 12/92 (n.d.r. rectius l.r.12/1991)".

2. Riguardo alla consultazione richiesta si osserva che questo Ufficio è un organo di

consulenza giuridica chiamato ad esprimersi su quesiti giuridico – interpretativi di carattere generale relativi a norme statutarie, legislative o regolamentari di adozione regionale che presentino difficoltà applicative e non anche ad esprimersi sulla applicabilità e corretta attuazione di norme nazionali.

Purtuttavia nell’ottica di una fattiva collaborazione tra Dipartimenti si espongono le seguenti considerazioni di carattere generale sulla base delle quali codesto Dipartimento potrà fare le proprie valutazioni e assumere le relative iniziative di competenza.

A tal fine appare necessario delineare il quadro normativo di riferimento.

Con il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 sono state apportate *“Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (...) in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*.

In tal senso la norma si caratterizza per la presenza, in larghissima parte, di articoli che apportano modifiche ad alcune, specifiche, disposizioni del d.lgs. n. 165/2001.

Diversamente l’articolo 20¹ introduce, in un sistema che è comunque quello delineato dal richiamato precedente decreto legislativo, una disciplina nuova in materia di *“Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni”* prevedendo, al primo comma, che: *“Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che*

¹D.Lgs 75/2017 - Art. 20. Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni

“1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitano funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni

2. Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

...omissis...”

possessa tutti i seguenti requisiti (...) ”.

Con tale disposizione il legislatore nazionale ha, dunque, previsto alcune forme di tutela in favore dei lavoratori “*precarì*” (in possesso di predeterminati requisiti) presso le amministrazioni destinarie della previsione, subordinando l’adozione delle stesse alla preventiva verifica dei (ben determinati ed imprescindibili) presupposti sia di tipo organizzativo che finanziario.

In proposito deve osservarsi che tanto la presenza dei presupposti organizzativi e finanziari, quanto il possesso - in capo ai “*precarì*” - dei requisiti necessari per la stabilizzazione rientrano tra i compiti ascritti alle singole amministrazioni, in ordine ai quali nessun orientamento può essere espresso dallo scrivente se non quello della necessità di un attenta verifica della corrispondenza alle condizioni stabilite dalla legge, nel rispetto dei consolidati canoni di stretta interpretazione, previsti per le norme di carattere speciale ed eccezionale, quali sono quelle in argomento.

L’unico impegno ermeneutico che può, pertanto, intendersi rivolto allo scrivente ufficio riguarda l’inclusione dell’ente Teatro Bellini nell’alveo dei destinatari della norma in riferimento e, in particolare, la sua sussumibilità nell’ampio concetto di “*amministrazione*” cui fa riferimento l’articolo 20 più volte richiamato.

Appare evidente dalla lettura combinata dei richiamati decreti legislativi e come, peraltro, già chiarito con circolare n. 3/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, che le amministrazioni pubbliche destinarie delle misure previste dal d.lgs. 75/2017 (tra le quali rientrano quelle previste dall’articolo 20) sono quelle già individuate dall’articolo 1², comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (salve le specifiche discipline di settore individuate dalla predetta circolare).

Considerato quanto precede ed in particolare che il richiamato d.lgs. n. 165/2001 menziona, nell’elenco di cui all’art.1, comma 2, “*tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali*”, al fine di verificare se le misure in argomento siano o meno applicabili all’Ente *de quo*, occorre chiarire se lo stesso possa essere qualificato, per

² D.lgs. 165/2001 – Art. 1. Finalità ed ambito di applicazione

“... ”

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.

“... ”

l'appunto, come ente pubblico non economico.

Com'è noto nel nostro ordinamento non esiste una definizione unitaria ed omogenea di ente pubblico, ma è possibile individuare diverse nozioni di pubblica amministrazione in ragione degli ambiti generali e settoriali di disciplina che vengono in rilievo, potendo ciascuna amministrazione essere qualificata in modo diverso in ragione della specifica disciplina di volta in volta applicabile.

Il Consiglio di Stato, nella recente sentenza n. 2326/2016, ha chiarito che i presupposti necessari per l'individuazione *“di un ente pubblico sono di tipo organizzativo e sostanziale”*.

Questo ultimo criterio di identificazione *“valorizza una serie di indici esteriori sintomatici della pubblicità, rappresentati, in particolare: dall'istituzione per legge (...) dal fine di interesse pubblico che deve essere perseguito (...) dal finanziamento pubblico (...)”*.

In tale ottica si osserva che l'Ente autonomo regionale Teatro Massimo Bellini è stato istituito con l'articolo 1 della l.r. 19/1986 ed è qualificato dalla stessa norma come ente avente personalità giuridica di diritto pubblico, senza finalità di lucro.

Secondo quanto stabilito dal successivo articolo 4 al finanziamento dell'ente si provvede principalmente con un contributo annuo della Regione, nonché con gli introiti e i proventi dell'attività svolta dall'ente.

Ed ancora l'art. 13 stessa legge istitutiva prevede che *“il personale dell'Ente è assunto esclusivamente per concorso pubblico”*.

L'osservazione di tali evidenze normative porta a ritenere che il Teatro Massimo Bellini sia suscettibile nella categoria degli “enti pubblici non economici” contemplata dal citato d.lgs. n. 165/2001.

Si osserva, inoltre ed in ogni caso, che la natura di ente pubblico non economico risulta riconosciuta ed incontestata in diverse pronunce emesse a vario titolo dalla Corte di Cassazione proprio con riguardo al Teatro *de qua* (ex plurimis Cassazione Civile sez. lav., 14.12.2015 n. 25163; sez. I 01.04.1994 n. 3202; sez. trib. 12.02.2010 n. 3378; sez. lav. 06.06.2013 n. 14324; sez. trib. 15.01.2016 n. 577).

Ricostruito nei termini sopra esposti il quadro di riferimento non sembrano potersi rinvenire ostacoli alla applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 20 del d.lgs. 75/2017; applicazione che è comunque lasciata alla discrezionalità dell'Ente in argomento (come ben si evince dalla locuzione *“le Amministrazioni ...possono...”* utilizzata sia nel

primo che nel secondo comma dell'art. 20 sopracitato) salve le necessarie verifiche di competenza in ordine alla sussistenza di tutti i requisiti e presupposti, anche organizzativi e finanziari, previsti dalle norme vigenti.

Nei termini di cui sopra l'avviso dello scrivente Ufficio.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti il medesimo.

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Il funzionario avvocato
(Marina Miceli)



Il dirigente avvocato

(Vitalba Vaccaro)



L'AVVOCATO GENERALE
(avv. Gianluigi M. Amico)



